



Comune di CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di MESSINA
(Area Socio - Assistenziale)

**REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE
DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
A CARATTERE SOCIO - SANITARIO (R.S.A.) E CRITERI PER
LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA**

INDICE

Art. 1 - Riferimenti normativi Art.

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Aspetti tariffari dei ricoveri

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Integrazione retta di ricovero in RSA - istruttoria Art. 6

Art. 6 - Esonero e Compartecipazione dell'utente

Art. 7 - Verifiche

Art. 8 - Recupero e rinvase

Art. 9 – Norme transitorie

Art. 1

Riferimenti normativi

L.R. n.22 del 09/05/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Legge quadro n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone disabili;
Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
D.P.R.S. 25 ottobre 1999, di approvazione degli standard strutturali e funzionali delle R.S.A., per soggetti anziani non autosufficienti e disabili;
DPCM 14 febbraio 2001, concernente atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Decreto Assessoriale 15 aprile 2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali- Criteri unificati di valutazione economica";
Decreto Assessoriale n°1325 del 24 maggio 2010, modificato con D.A. n° 1544 dell'8 giugno 2010, contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili;
Decreto Assessoriale 25 gennaio 2013, relativo alla modifica del punto 10) - aspetti tariffari-dell'allegato al sopracitato decreto 24 maggio 2010;

Art. 2

Definizione

Le R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono strutture residenziali, finalizzate a fornire prestazioni sanitarie di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone non autosufficienti, in condizioni di instabilità clinica, richiedenti un'assistenza sanitaria di buon livello ed un'assistenza tutelare (socio-sanitaria), non erogabile, in modo adeguato, mediante interventi domiciliari e che, pur tuttavia, non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere.

Tali servizi sono finalizzati all'accoglienza temporanea (minimo 30 giorni, massimo 12 mesi). L'individuazione della struttura, nella quale effettuare l'inserimento, avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'ASP competente, tenendo conto, tuttavia, della disponibilità dei posti della struttura scelta.

Art. 3

Aspetti tariffari dei ricoveri in RSA

Il punto 10 del Decreto 24 maggio 2010 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, così come modificato dal Decreto 25 gennaio 2013, disciplina gli aspetti tariffari per i ricoveri, come di seguito riportato:

"Alle R.S.A. va riconosciuta una retta giornaliera determinata in euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8. La retta va corrisposta con onere a totale carico del SSR, per i ricoveri della durata massima di giorni 60, e per l'intera durata dei ricoveri di persone con malattia di Alzheimer, maggiorata della quota di € 56,46, effettuati negli specifici moduli assistenziali. Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di € 106,20 (€ 111,80 - 5%). Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, il 50% della retta giornaliera come sopra determinata dovrà essere posta a carico del SSR e il restante 50% del costo complessivo a carico del comune di residenza dell'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva. Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso del paziente nella struttura residenziale, l'ufficio dell'ASP competente

per la riscossione della quota di compartecipazione posta a carico del comune e/o dell'assistito deve attenersi a quanto di seguito disciplinato:

I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del Comune.

I soggetti invalidi civili beneficiari di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del Comune.

In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del Comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale".

In relazione a quanto sopra, si rende necessario disciplinare l'integrazione da parte del Comune di Capo d'Orlando della retta, per i ricoveri in R.S.A, e fissare i criteri per l'individuazione della capacità contributiva dell'assistito, al fine di determinare l'eventuale compartecipazione dello stesso alla retta di ricovero.

Art. 4 Destinatari

Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in RSA, da parte del Comune di Capo d'Orlando per i ricoveri che vanno oltre i 60 giorni, sono i cittadini residenti nel territorio comunale prima dell'inserimento nella struttura, per i quali l'ASP ha autorizzato l'accesso alla RSA, non in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta.

Il Comune, previamente informato con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa stipulato in data 3/3/2017 tra l'ASP n.5 e il Distretto Socio-sanitario n. 31, assume gli obblighi connessi all'integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 Novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 5 Integrazione retta di ricovero in RSA - istruttoria

Al fine di accertare la capacità contributiva dell'assistito al pagamento della retta, l'Ufficio Assistenza del Comune, verifica la seguente documentazione trasmessa dall'ASP:

- autorizzazione al ricovero in R.S.A.;
- foglio S.V.A.M.A.;
- comunicazione di avvenuto inserimento nella struttura residenziale;
- dichiarazione d'impegno resa dal beneficiario;
- DSU completa di attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM n.159/2013 e ss.mm. e ii.). In caso di soggetto con handicap permanente grave (art. 3 comma 3 della Legge n.104/92) si terrà conto della situazione reddituale e patrimoniale desunta dall'ISEE socio-sanitario;
- verbale della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile e/o verbale del riconoscimento di portatore di "handicap" in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.104/92, se ricorre il caso.

Effettuata tale verifica sulla capacità contributiva dell'utente, utilizzando i criteri di cui al successivo art.6 e, qualora accerti che il soggetto è tenuto al pagamento di tutta o di parte della retta, l'Ufficio Assistenza del Comune comunica all'interessato la quota a suo carico, in caso di prosecuzione del ricovero oltre il 60° giorno.

La misura dell'intervento economico del Comune è stabilita in base alla differenza tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'assistito.

Ad avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dell'autorizzazione alla prosecuzione del ricovero oltre il 60° giorno, fermo restando quanto previsto all'art. 2 del Protocollo d'Intesa relativamente al prolungamento del ricovero, il Comune adotta apposito atto, nel quale viene stabilita la quota di degenza spettante all'utente, con relativo importo giornaliero e quella al Comune, assumendo relativo impegno di spesa.

Il pagamento dell'integrazione della retta all'ASP, sino alla concorrenza dell'importo complessivo dovuto, verrà effettuato con provvedimento di liquidazione, a presentazione di fattura, contenente: i dati relativi al paziente, il periodo oggetto di integrazione, importo da liquidare, e dopo la comunicazione dell'avvenuta dimissione del paziente .

Contestualmente, se il soggetto è tenuto al pagamento di tutta o di parte della retta, l'ufficio provvederà a richiedere tale contribuzione, assegnando il termine di gg. 30 per provvedere al relativo pagamento.

Il beneficiario dell'intervento, direttamente o attraverso un familiare di riferimento, tenuto a pagare la retta di ricovero, potrà chiedere la rateizzazione della stessa, concordando le modalità con l'ufficio preposto, che in ogni caso non potrà concedere una dilazione superiore a sei mesi e dovrà essere approvata dalla Giunta.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, l'ufficio Assistenza ne darà comunicazione agli uffici competenti per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per il recupero delle somme dovranno essere adottate tutte le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dell'obbligato.

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune.

Art. 6

Esonero e compartecipazione dell'utente

- I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del Comune.
- I soggetti invalidi civili beneficiari di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo, mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del Comune.
- In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del Comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale".

La capacità contributiva dell'utente è riconosciuta nei seguenti casi:

- Soggetti percettori di pensione sociale, se possiedono altri redditi con valore ISE superiore a € 6.000,00;
- Soggetti non percettori di pensione sociale ma con redditi il cui valore ISE, detratto l'importo corrispondente all'assegno sociale, è superiore a € 6.000,00.

Nei casi di cui sopra la quota di compartecipazione alla spesa a carico del Comune viene così determinata

- 50% per valore ISE superiore a € 6.000,00 e fino a € 10.000,00;
- 70% per valore ISE superiore a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00;
- 100% per valore ISE superiore a € 15.000,00.

Art. 7

Verifiche

L'Amministrazione Comunale, sulle dichiarazioni rese provvederà ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc....

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o false con relativa decadenza dal beneficio.

Art. 8

Recuperi e rivalse

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili;
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

Art. 9

Norme transitorie

Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data della sua esecutività.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge o gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Il presente regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.